

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Circ. 03/P/121009 - Rev. 121011 - 131217
San Fior, 11/10/2012

Ai gentili **Clienti**

Loro sedi

Oggetto: **Responsabilità del committente e dell'appaltatore (per debiti altrui).**

Con la presente circolare proviamo a fare il punto della complessa e criticata normativa che regola la **responsabilità del committente e dell'appaltatore** per debiti fiscali e previdenziali altrui; detta responsabilità risulta amplificata dalle disposizioni introdotte dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83¹, le quali, unitamente a quelle recate dalla ~~recente~~ "riforma Fornero" (L. 28-6-2012 n. 92) **e, più recentemente, dal DL 28/06/2013 n. 76**, stanno producendo effetti devastanti su di una economia già in recessione.

Dopo la redazione della prima versione della presente informativa, l'Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare 08/10/2012 n. 40/E; accanto ad un paio di chiarimenti da salutare con favore di cui si dirà oltre, l'estensore della circolare sembra essere incorso in una **topica colossale** quando afferma che "la disposizione (comma 28, ndr), in estrema sintesi, prevede la responsabilità dell'appaltatore **e del committente** per il versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente [e dell'imposta sul valore aggiunto]² dovute dal subappaltatore e dall'appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del contratto".

Come meglio vedremo in uno dei successivi paragrafi (precisamente in quello intitolato "Responsabilità dell'appaltatore, in solido con il subappaltatore..."), l'art. 35, co. 28, prevede che "**l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore,**, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente **[e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto]³ dovute dal subappaltatore**

¹ Le norme citate rafforzano il principio secondo il quale l'imprenditore (e con esso il Paese) può pure andare in malora, ma i contributi e le ritenute vanno sempre versati, se non dal debitore da qualcun altro al suo posto.

² L'art. 50 del DL 21/06/2013, n 69, ha eliminato la responsabilità per l'IVA.

³ L'art. 50 del DL 21/06/2013, n 69, ha eliminato la responsabilità per l'IVA

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto". Cosa c'entra dunque il committente?

Che si tratti di vera topica e non di semplice refuso è dimostrato dall'affermazione contenuta nel paragrafo intitolato "Acquisizione della documentazione" della cit. circ. 40/E, secondo la quale "un'altra criticità sollevata con riferimento alla norma in questione attiene alla documentazione che l'appaltatore/subappaltatore **deve produrre** per dimostrare il regolare versamento [dell'IVA]⁴ e delle ritenute, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, **al fine di superare il vincolo di responsabilità solidale del committente/appaltatore.**"

Il committente⁵ è chiamato, anch'esso (oltre all'appaltatore) dall'art. 35, co. 28-bis a vigilare sulla regolarità dei versamenti delle ritenute; in base alla predetta norma, egli deve richiedere l'esibizione all'appaltatore e agli eventuali subappaltatori della documentazione attestante l'effettuazione dei versamenti di cui al co. 28 prima di effettuare il pagamento del corrispettivo, **ma unicamente per non rischiare la sanzione** da € 500,00 a € 200.000,00, ove tali adempimenti non fossero stati eseguiti **e non per sfuggire ad una solidarietà che nessuna norma gli impone.**

Non sembra inutile precisare che il disposto del co. 28-ter (vedasi infra § "Corresponsabilità del committente ...") non può essere invocato dall'Agenzia delle Entrate a sostegno della tesi sostenuta nella cit. circolare n. 40/E, in quanto avente unicamente la funzione di circoscrivere l'ambito di applicazione delle disposizioni dei due precedenti commi ai contratti d'appalto stipulati da soggetti passivi Iva ovvero in cui siano parte soggetti Ires.

Pur senza evidenziare l'errore commesso, la successiva Circolare 1 marzo 2013, n. 2/E, al punto 2, riconosce che "sono escluse dall'ambito applicativo della norma, ... per carenza del requisito soggettivo, **le persone fisiche che ai sensi degli articoli 4 e 5 del DPR n. 633 del 1972 risultano prive di soggettività passiva ai fini IVA**".

⁴ L'art. 50 del D.L. 21/06/2013, n. 69, ha eliminato la responsabilità per l'IVA

⁵ Il committente chiamato a vigilare **deve essere un soggetto passivo dell'iva**, oppure un soggetto Ires (il "Condominio" non è ricompreso tra i soggetti di cui agli artt. 73 e 74 del Tuir). Il committente **privato** non ha obblighi di "vigilanza".

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

RESPONSABILITA' DEL **DEBITORE**: PRINCIPIO GENERALE

Il principio cardine del nostro diritto civile, contenuto nell'art. **2740** del CC, stabilisce che, (solo) il debitore (e non altri) risponde delle proprie obbligazioni.

art. 2740 CC. Responsabilità patrimoniale.

Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni [c.c. 1176, 1218] con tutti i suoi beni presenti e futuri [c.c. 2150, 2741, 2901, 2910].

Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge [c.c. 170, 187, 188, 326, 490, n. 2, 625, 2045, 2046, 2117, 2150, 2267, 2313; c.p.c. 514].

Come si vedrà nel prosieguo, tale principio risulta, però, ampiamente derogato in materia di **appalti**, ove **possono essere chiamati a rispondere dei debiti altrui**, specialmente se di natura fiscale e previdenziale, sia il **committente che l'appaltatore**.

NOZIONI

Secondo l'art. 1655 del CC., l'appalto è il contratto col quale l'**appaltatore** assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio, commissionatigli dall'**appaltante** (o committente) verso un corrispettivo in danaro.

1655 CC. Nozione.

L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione [c.c. 2082] dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro [c.c. 1657, 1677, 2222].

Si ha subappalto quando l'appaltatore, a ciò autorizzato dal committente, a sua volta, commissiona l'opera o il servizio ad un terzo, **subappaltatore**.

1656 CC. Subappalto.

L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non è stato

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

autorizzato dal committente [c.c. 1670] .

Nella realtà, è spesso impossibile distinguere il contratto **d'appalto** dal contratto **d'opera**; in genere, si afferma che il contratto d'opera è tipico dell'artigiano, in quanto ha per oggetto, più che altro, il "lavoro" dell'assuntore, mentre il contratto d'appalto è tipico dell'"impresa con organizzazione", ma i tratti distintivi delle due tipologie contrattuali, anche in dottrina, rimangono alquanto fumosi.

Sorge, allora, spontanea una domanda: le responsabilità di cui si argomenterà in questa sede possono essere escluse dimostrando che si tratta di **contratto d'opera** e non d'appalto? Oppure, come è molto più probabile, la presenza di una pur minima "organizzazione d'impresa" sarà di per sé sufficiente a qualificare un contratto come d'appalto?

All'atto pratico, è facile prevedere che le pesanti responsabilità indurranno la committenza a tenere un comportamento assai prudente; ciò farà da freno alla ripresa dell'economia e si aggraveranno inevitabilmente le difficoltà di chi, già oggi, fatica ad incassare il corrispettivo del proprio lavoro.

2222 CC. Contratto d'opera

Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo [c.c. 2225] un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV [c.c. 1655] .

RESPONSABILITA' DEL **COMMITTENTE (CHIUNQUE ESSO SIA)** NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI DELL'APPALTATORE (art. 1676 CC)

Una prima, limitata, deroga al principio generale contenuto nell'art. 2740 CC è contenuta già nello stesso C.C.; infatti, l'articolo 1676 consente ai dipendenti dell'appaltatore, che hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio, di proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda.

art. 1676 C.C. Diritti degli ausiliari dell'appaltatore verso il committente.

Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda

RESPONSABILITA' DEL **COMMITTENTE IMPRENDITORE O DATORE DI LAVORO** NEI CONFRONTI DEGLI ISTITUTI PREVIDENZIALI, NONCHE' DEI DIPENDENTI DELL'APPALTATORE E DEGLI EVENTUALI SUBAPPALTATORI

L'art. 29, co. 2, del D.Lgs. n. 276/2003, nel testo modificato dall'art. 4, comma 31, lett. a) e b), della L. 28 giugno 2012, n. 92 ("Riforma Fornero"), in vigore dal 18 luglio 2012, stabilisce che in caso di **appalto di opere o di servizi**, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere

- ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto,
- nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi

dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.

Non si può tacere dell'inopportunità di una tale estensione di responsabilità nei confronti del committente per gli effetti depressivi che essa esercita, e dell'iniquità della previsione di una obbligazione solidale che va, **addirittura, oltre il limite dell'appalto**.

Inoltre, va sottolineata l'estrema difficoltà per il committente che voglia **pesare** la sua responsabilità di individuare esattamente i trattamenti retributivi ed i contributi dovuti in relazione **al periodo di esecuzione del contratto di appalto**; infatti, ad esempio, di quali strumenti ed informazioni dispone il committente per verificare che è stato impiegato il lavoratore A, piuttosto che il lavoratore B ... (per non parlare del lavoratore C che è stato impiegato nell'esecuzione contemporanea di due appalti), ecc...?

Una parziale difesa per il committente imprenditore o datore di lavoro è solo quella di eccepire il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

Il committente datore di lavoro potrà sfuggire alla responsabilità in discorso qualora i (futuri) CCNL (quali? Quelli del Committente o dell'Appaltatore o di tutti e due? La "riforma Fornero" non lo precisa) lo prevedano, individuando, nel contempo, metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti.

Le disposizioni di cui sopra non trovano applicazione qualora il committente sia una **persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale** (co. 3-ter).

Di fronte a tante pesanti critiche, il miope e improvvido legislatore ha reagito rincarando la dose.

Infatti, con il primo comma dell'art. 9 del DL 28/06/2013, n. 76⁶ ("**pacchetto lavoro**"), le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 sono state estese anche in relazione ai **compensi** e agli obblighi di **natura previdenziale e assicurativa** nei confronti dei **lavoratori con contratto di lavoro autonomo**.

Meno male che, con Circolare 29/08/2013, n. 35, il Ministero del Lavoro ha precisato che il riferimento ai **lavoratori con contratto di lavoro autonomo** debba essere limitato sostanzialmente ai **co.co.co/co.co.pro.** impiegati nell'appalto e non anche a quei lavoratori autonomi che sono tenuti in via esclusiva all'assolvimento degli oneri di natura previdenziale e assicurativa!

Non bastasse, con lo stesso provvedimento (art. 9 DL n. 76/2013), il legislatore si è premurato anche di precisare che le esimenti contenute nei CCNL hanno effetto **esclusivamente in relazione ai**

⁶ Art. 9, co. 1, del DL 28/06/2013 n. 76: Le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, trovano applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo. Le medesime disposizioni non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le disposizioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, hanno effetto esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell'appalto con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi.

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell'appalto con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi.

D.Lgs. 10-9-2003 n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" - Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 ottobre 2003, n. 235, S.O. (dopo le modifiche disposte dalla L. 28-6-2012 n. 92)

Art. 29. Appalto

1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.

2. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

3. L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.

...

3-ter. Fermo restando quando previsto dagli articoli 18 e 19, le disposizioni di cui al comma 2 non trovano applicazione qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale.

RESPONSABILITA' DEL **COMMITTENTE IMPRENDITORE O DATORE DI LAVORO** NEI CONFRONTI DEGLI ISTITUTI PREVIDENZIALI, NONCHE' DEI DIPENDENTI DEL SOMMINISTRATORE IRREGOLARE

Il **committente** incorre in una particolare responsabilità qualora utilizzi il contratto di appalto per camuffare una **somministrazione di lavoro irregolare**⁷.

Il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si **distingue dalla somministrazione di lavoro**:

- per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto,
- per l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto,
- nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.

Quando il contratto di appalto nasconde, in realtà, una **somministrazione di lavoro irregolare**, il lavoratore interessato **può chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto committente che ne ha utilizzato la prestazione.**

Nella predetta ipotesi tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la

⁷ Sono abilitate alla somministrazione solo le Agenzie di lavoro interinale.

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione.

D.Lgs. 10-9-2003 n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" - Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 ottobre 2003, n. 235, S.O.

Art. 29. Appalto

1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.

...

3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2.

...

RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE, IN SOLIDO CON IL SUBAPPALTATORE, NEI CONFRONTI DELL'ERARIO (art. 35, co. 28, del DL 223/2006)

Come già anticipato all'inizio, anche l'**appaltatore** risponde per obbligazioni non sue, in particolare, **per i debiti erariali degli eventuali subappaltatori.**

Via G. Ungaretti, 12/1
31020 San Fior (TV)
Tel. 0438.76477
Fax 0438.260346
www.studioandreetta.it
andreetta@studioandreetta.it

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Infatti, secondo l'art. 35, co. 28 del D.L. 04-07-2006, n. 223, nel testo previgente l'entrata in vigore dell'art. 50 del DL 21/06/2013, n. 69 (che ha eliminato la responsabilità per l'IVA), in caso di appalto di opere o di servizi, l'**appaltatore** rispondeva in solido con il **subappaltatore**, nei limiti dell'ammontare del **corrispettivo dovuto**, del versamento all'erario

1. delle **ritenute fiscali** sui redditi di lavoro dipendente,
2. dell'**imposta sul valore aggiunto** dovuta dal subappaltatore (previsione poi eliminata dall' art. 50 del DL 21/06/2013, n. 69)

in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto.

La forma lessicale utilizzata dal legislatore ed, in particolare, l'aggettivo "**dovuta**" declinato al singolare femminile, nonché l'uso disinvolto delle virgole nel primo periodo del co. 28, **faceva temere** che la **limitazione della responsabilità al corrispettivo delle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto valesse solo per l'IVA** (e non anche per le ritenute fiscali, le quali conseguentemente sarebbero risultate solidalmente dovute dall'appaltatore anche per **prestazioni estranee** al subappalto).⁸

In proposito, la circolare 08/10/2012 N. 40/E dell'Agenzia delle Entrate, afferma che "**la disposizione... prevede la responsabilità dell'appaltatore ... per il versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore ... in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del contratto**". Ciò poteva servire a fugare ogni dubbio.

L'eliminazione delle parole "**e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta**" dal comma 28 dell'art. 35 del DL n. 223/2006, oltre ad eliminare la responsabilità in solido dell'appaltatore con il subappaltatore per l'IVA sulle prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto, ha risolto in radice il dubbio dianzi segnalato.

La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione **prima del versamento del corrispettivo**, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, **scaduti alla data del versamento**, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore.

⁸ Gavelli-Tosoni, nell'articolo pubblicato ne Il Sole 24 Ore del 26/09/2012, **davano** per scontato che la responsabilità solidale **fosse** limitata alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto .

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Per quanto riguarda la decorrenza della disciplina in questione, la citata circolare AdE n.40/E ha espresso l'avviso che *"le disposizioni contenute nell'articolo 13-ter del DL n. 83 del 2012 debbano trovare applicazione solo per i contratti di appalto/subappalto stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma, ossia dal 12 agosto 2012. Inoltre, considerato che la norma introduce, sia a carico dell'appaltatore che del subappaltatore, un adempimento di natura tributaria, si deve ritenere che, in base all'articolo 3, comma 2, della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), tali adempimenti siano esigibili a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della norma, con la conseguenza che la certificazione deve essere richiesta solamente in relazione ai pagamenti effettuati a partire dall'11 ottobre 2012, in relazione ai contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012."*

L'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi di cui al primo periodo può essere rilasciata anche attraverso un'asseverazione dei soggetti di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Caf), e all'articolo 3, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro).

Anche dopo la conferma della limitazione della responsabilità alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto per le ritenute e l'esclusione della responsabilità per l'IVA, non è fuori luogo notare come possa risultare, in molti casi, difficoltoso per il professionista il rilascio dell'asseverazione; ad esempio:

- nel subappalto potrebbero essere stati impiegati, per tempi diversi ed inferiori al periodo di paga, i lavoratori A e B, con diverse mansioni e retribuzione; inoltre, il lavoratore C è stato impiegato anche in altri lavori; in tali casi, come si imputano le ritenute fiscali delle relative retribuzioni?
- ~~come ci si comporta se il subappaltatore non ha ancora versato l'Iva relativa alle prestazioni effettuate nell'ambito del subappalto per il semplice fatto che, non avendo ancora ricevuto il pagamento del corrispettivo non ha ancora provveduto ad emettere la fattura? Oppure se l'avesse comunque emessa, non effettuando però alcun versamento chiudendosi la liquidazione a credito?~~

La citata circolare AdE n.40/E ha chiarito che *"poiché la disposizione prevede che l'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi fiscali può essere rilasciata anche attraverso l'asseverazione, si può ammettere il ricorso ad ulteriori forme di documentazione idonee a tale fine. In particolare,*

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

si ritiene valida, in alternativa alle asseverazioni ..., una dichiarazione sostitutiva - resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000 - con cui l'appaltatore/subappaltatore attesta l'avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione. Nello specifico, la dichiarazione sostitutiva deve:

- ~~indicare il periodo nel quale l'IIVA relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell'IIVA per cassa (articolo 7 del DL n. 185 del 2008) oppure la disciplina del reverse charge;~~
- *indicare il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale;*
- *riportare gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti ~~dell'IIVA~~ delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati;*
- *contenere l'affermazione che ~~"IIVA"~~ le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa."*

A prescindere da tutte le altre critiche che si possono muovere alle disposizioni in commento, **è lapalissiano che la possibilità di rendere l'autocertificazione vuota, in concreto, la norma di ogni efficacia antievasiva, mentre resta immanente, invece, il freno allo sviluppo degli affari!**

In base all'ultimo periodo del co. 28, **l'appaltatore può** (non deve! Ma figuriamoci se corre il rischio!!!) **sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore.** Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido.

L'inopportunità di tale previsione è lampante! Infatti, la stessa potrebbe essere presa a pretesto dall'appaltatore per ritardare o, addirittura, non effettuare i pagamenti a favore degli eventuali subappaltatori.

Viene da chiedersi se gli ispiratori delle disposizioni in discorso non si rendano conto che esse hanno solo l'effetto di gravare ulteriormente sull'economia, già devastata dalla crisi!?

D.L. 04-07-2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.)

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Art. 35. Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale. (Gli attuali commi da 28 a 28-ter così sostituiscono l'originario comma 28 ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 13-ter, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, aggiunto dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134.)

.....

28. In caso di appalto di opere o di servizi, l'**appaltatore** risponde in solido con il **subappaltatore**, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle **ritenute fiscali** sui redditi di lavoro dipendente ~~[e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta]~~ dovute dal subappaltatore all'erario **in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto**. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi di cui al primo periodo può essere rilasciata anche attraverso un'asseverazione dei soggetti di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all'articolo 3, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido.

.....

CORRESPONSABILITA' DEL COMMITTENTE NEI CONFRONTI DELL'ERARIO, PER OMESSO CONTROLLO DELL'OPERATO DELL'APPALTATORE (art. 35, co. 28-bis DL 223/2006)

Si è già visto come il **committente-datore di lavoro**

1. sia ritenuto responsabile, ai sensi dell'art. 29, co. 2, del D.Lgs. n. 276/2003, oltre che dei trattamenti retributivi spettanti al lavoratore, dei **contributi previdenziali** dovuti

Via G. Ungaretti, 12/1
31020 San Fior (TV)
Tel. 0438.76477
Fax 0438.260346
www.studioandreetta.it
andreetta@studioandreetta.it

dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori, **entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto**, dovuti in relazione al **periodo di esecuzione del contratto di appalto**⁹;

2. non possa essere, invece, ritenuto responsabile degli omessi versamenti delle **ritenute fiscali** sui redditi di lavoro dipendente, ~~nonché dell'imposta sul valore aggiunto~~ da parte dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori all'erario (mancando una norma simile a quella dell'art. 35, co. 28, D.L. 04-07-2006, n. 223. Ma non diciamolo troppo forte!).

Si è anche osservato come, con riguardo al secondo punto, il **committente imprenditore o lavoratore autonomo** **soggetto passivo dell'iva**, anche non datore di lavoro, ed, in ogni caso, i **soggetti Ires (il "Condominio" non è ricompreso tra i soggetti di cui agli artt. 73 e 74 del Tuir)**¹⁰, siano chiamati dal nuovo comma 28-bis dell'art. 35 del DL n. 223/2006 ad effettuare un **controllo sull'operato dei propri appaltatori e relativi subappaltatori** e come l'inosservanza di tale obbligo sia punita in modo spropositato.

In base a quest'ultima norma, il **committente** provvede al **pagamento** del corrispettivo dovuto all'**appaltatore** solo **previa esibizione** da parte di quest'ultimo della **documentazione attestante che sono stati correttamente effettuati dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori i versamenti**:

- delle **ritenute fiscali** sui redditi di lavoro dipendente.
- ~~l'imposta sul valore aggiunto~~

dovute in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto ~~(dando per scontato che questa limitazione valga in entrambi i casi).~~

Se l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori non forniscono tale documentazione, il **committente** è facoltizzato a sospendere il pagamento del corrispettivo oltre ai termini pattuiti nel contratto e fino all'esibizione della predetta documentazione da parte dell'appaltatore; se, invece, effettua comunque il

⁹ Responsabilità allargata dall'art. 9, co. 1, del DL 28/06/2013, anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo.

¹⁰ Esclusi, comunque, per carenza del requisito soggettivo, le persone fisiche che ai sensi degli articoli 4 e 5 del DPR n. 633 del 1972 risultano prive di soggettività passiva ai fini dell'IVA (AdE - Circ. 1 marzo 2013, n. 2/E).

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

pagamento e gli adempimenti non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore, è soggetto alla irrazionale **sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 200.000,00**.

Si ritiene, per quanto riguarda la decorrenza degli obblighi di cui al comma 28-bis ed il contenuto della documentazione, che valga quanto sopra precisato a commento delle disposizioni di cui al co. 28 (e cioè: obbligo decorrente dai pagamenti effettuati a partire dall'**11 ottobre 2012**, in relazione ai contratti stipulati a partire dal **12 agosto 2012** e possibilità di utilizzare la **dichiarazione sostitutiva** di atto di notorietà).

In un momento di crisi profonda come quello attuale, norme come l'art. 35 del DL 223/2006, non possono che scoraggiare le iniziative degli imprenditori; inoltre, è ragionevole pensare che esse si prestano ad abusi e ricatti, potendo essere prese a pretesto dal committente per non effettuare o ritardare i pagamenti all'appaltatore.

D.L. 04-07-2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.)

Art. 35. Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale.

.....

28-bis. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte dell'appaltatore. L'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria **da euro 5.000 a euro 200.000** se gli adempimenti di cui al comma 28 non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore.

28-ter. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28-bis si applicano in relazione ai contratti di appalto e

Via G. Ungaretti, 12/1
31020 San Fior (TV)
Tel. 0438.76477
Fax 0438.260346
www.studioandreetta.it
andreetta@studioandreetta.it

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Sono escluse dall'applicazione delle predette disposizioni le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 16.

RESPONSABILITA' DEL **COMMITTENTE** IN MATERIA DI INFORTUNI SUL LAVORO:

Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi **all'interno della propria azienda**, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) **verifica**, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), del D.Lgs n. 81/2008¹¹, **l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione**. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

- 1) acquisizione del **certificato di iscrizione alla camera di commercio**, industria e artigianato;
- 2) acquisizione dell'**autocertificazione** (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale,

b) **fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente** in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

¹¹ La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di elaborare criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, da adottare con Dpr. A tutt'oggi, risulta emanato solo il D.P.R. 14-9-2011 n. 177, il quale disciplina il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi destinati ad operare nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, **l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).**

D.Lgs. 9-4-2008 n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.)

Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; (83)

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

...

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

Dott. Alessandro Andreetta
Revisore dei conti e giurista d'impresa

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).
Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri
dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

...

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

D.ssa Alessandra Gava



I contenuti del presente documento, suscettibili di revisione senza alcun preavviso, debbono essere verificati a cura degli interessati

Via G. Ungaretti, 12/1
31020 San Fior (TV)
Tel. 0438.76477
Fax 0438.260346
www.studioandreetta.it
andreetta@studioandreetta.it